



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA**

SEZIONE LAVORO

OGGETTO: trasferimento
di azienda – licenziamento
per giustificato motivo
oggettivo

in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del **22/11/2016**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nelle cause riunite nn. **656/2014** e **658/2014** promosse

DA

••••• (C.F. •••••) ed ••••• (C.F. •••••)
••••• , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Mazzanti
come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via
Terranuova n. 24 – FERRARA;

RICORRENTI

CONTRO

••••• (P. I.V.A. •••••) rappresentata e difesa dagli Avv. •••••
••••• e ••••• come da procura in atti ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in via C. •••••

RESISTENTE

••••• (P. I.V.A. •••••)

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: trasferimento di azienda – licenziamento per giustificato motivo
oggettivo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi e
alle note difensive autorizzate.

MOTIVAZIONE

1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i due lavoratori sopra indicati
hanno impugnato nei confronti della società ••••• (di seguito
••••• , e in via subordinata nei confronti della società



(di seguito), i rispettivi atti di licenziamento intimati dalla società in data 31.03.2014. I ricorrenti hanno esposto quanto segue.

Essi erano stati assunti rispettivamente in data 6.04.2006 e 20.05.2006 dalla società con sede di lavoro presso il Centro commerciale sito in Cento, per lo svolgimento di servizi di vigilanza/antincendio/portierato affidati da In seguito, ex art. 2112 c.c., hanno proseguito la propria attività lavorativa alle dipendenze della società subentrata alla prima nel servizio di vigilanza all'interno del medesimo locale. I ricorrenti hanno pertanto continuato a prestare la stessa attività lavorativa senza alcuna soluzione di continuità.

In data 31.03.2014 la società ha intimato ai ricorrenti il licenziamento senza preavviso per giustificato motivo oggettivo per asserita cessazione del mandato con relativo ai servizi da fornirsi presso il centro il Cento.

Qualche giorno prima del licenziamento i ricorrenti sono stati contattati da , amministratore di entrambe le società convenute, il quale ha chiesto loro di dimettersi dalla società e di firmare un contratto di assunzione con la società I ricorrenti hanno affermato che in quel momento non erano a conoscenza del prossimo licenziamento e nemmeno ne erano stati avvisati dal in tale occasione, pertanto, non comprendendo il motivo delle richieste loro fatte, non si dimettevano, ritenendo di aver diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro e dei propri diritti quesiti.

In punto di diritto i due lavoratori hanno dedotto come nella fattispecie in esame si fosse verificata un'ipotesi di trasferimento d'azienda o almeno di un ramo d'azienda tra le società e con applicabilità dell'art. 2112 c.c. con conseguente diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, alle condizioni in essere, con la seconda società. In particolare hanno rilevato essi avevano sempre svolto le medesime mansioni nel medesimo luogo di lavoro; l'unica attività svolta dalla al momento del licenziamento consisteva nella commessa presso il di Cento e la stessa aveva alle proprie dipendenze solamente i due ricorrenti; se accadeva che fossero momentaneamente assenti, essi venivano sostituiti con personale dipendente da ciò a dimostrazione della promiscuità del personale tra le due società.

Ha evidenziato che le due società convenute facevano parte di un gruppo di imprese in cui la società consorte acquisiva incarichi di



283,92

svolgimento di servizi di vigilanza che successivamente distribuiva alle aziende consorziate e curava tutti gli adempimenti relativi la contabilità ed il personale delle medesime, tra cui le due convenute; a capo delle varie aziende vi erano le medesime persone fisiche; inoltre ricopriva la carica di amministratore in entrambe le società convenute; la società per svolgere l'attività di vigilanza presso il di Cento necessitava di assumere due nuove unità e tali dovevano essere proprio i due ricorrenti.

I ricorrenti infine hanno sostenuto che nel caso di specie si configurava un ipotesi di appalto e servizio c.d. *labour intensive*, in quanto l'attività trasferita era esercitata senza l'apporto significativo di strumenti materiali venendo realizzata attraverso il solo lavoro dei dipendenti; ai fini della sussistenza di un trasferimento d'azienda non è necessario un rapporto diretto tra chi cessa e chi acquisisce il servizio/contratto/appalto, il trasferimento si realizza infatti anche tramite l'intervento di soggetti terzi quali nel caso di specie la società consortile che ha assegnato il servizio di vigilanza.

Hanno pertanto concluso chiedendo dichiararsi l'esistenza del loro diritto alla giuridica prosecuzione senza soluzione di continuità del loro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la subentrata società con conservazione di tutti i diritti questi e senza obbligo di dimissioni e successiva riassunzione. Conseguentemente hanno chiesto di condannare la società al ripristino del rapporto di lavoro con reimmersione in servizio, nonché al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande a far data dal 1.04.2014, o da diversa data emersa in corso di causa.

In via subordinata i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto di dichiarare illegittimo il licenziamento intimato dalla convenuta oltre che per le ragioni già esposte, anche per mancanza di giustificato motivo oggettivo in quanto la società non aveva cessato l'attività e non aveva dimostrato di essere impossibilitata ad occupare i ricorrenti in altre occupazioni, con conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art. 8 della L. n. 604/1966 o in quella diversa ritenuta di giustizia.

In ogni caso, sempre in via subordinata, i ricorrenti hanno rilevato che la società non aveva erogato loro quanto dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso stimata in complessivi € i ciascuno, e conseguentemente hanno chiesto la condanna della suddetta società al pagamento di quanto dovuto a tale titolo.



2. Si è costituita in giudizio la sola società convenuta

la quale ha contestato l'esistenza di un trasferimento d'azienda e la conseguente applicabilità dell'art. 2112 c.c.; ha ribadito la legittimità del licenziamento intimato da _____ e ha evidenziato la propria buona fede e trasparenza nella proposta di dimissioni/nuova assunzione fatta ai ricorrenti per il tramite del proprio legale rappresentante. Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

In particolare ha dedotto che si era semplicemente concluso il rapporto contrattuale tra _____ e _____ e contestualmente si era instaurato un nuovo e differente rapporto tra _____ e _____. Dunque i due episodi non erano sovrapponibili. Ha spiegato che _____ al fine di garantire ai propri dipendenti il posto di lavoro aveva preso contatti con _____ affinché li reimpiegasse ed in tale senso si era mosso l'amministratore _____. Ha contestato che i lavoratori non fossero stati informati dalla _____ della necessità di procedere mediante dimissione/riassunzione proprio in conseguenza della scadenza contrattuale in capo a _____. L'informazione ai ricorrenti era stata completa e con offerta di conservazione del medesimo specifico posto di lavoro. Alla mancata accettazione della proposta da parte dei ricorrenti aveva seguito il dovuto licenziamento e al loro posto la _____ aveva assegnato altri dipendenti.

Quanto alla presunta esistenza di un collegamento societario tra _____, parte convenuta ha osservato che era assolutamente inesistente tra esse un controllo sia di diritto che di fatto ex art. 2359 c.c.

Infine ha sottolineato come alla data del 31.03.2014 la società _____ aveva cessato ogni attività diventando impresa inattiva in attesa di liquidazione.

3. Alla prima udienza questo Giudice verificata la regolarità della notifica dei ricorsi nei confronti della società convenuta _____ ne ha dichiarato la contumacia..

L'attività istruttoria è consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società _____ e dell'interrogatorio libero dei ricorrenti, nonché nell'escussione di un teste di parte convenuta.

All'oderna udienza questo Giudicante decide la causa sulla base delle seguenti considerazioni.

4. Occorre anzitutto osservare che secondo un orientamento ormai consolidato "*La fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cod. civ. ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione*



della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12771 del 23/07/2012, Rv. 624109).

Più di recente la Suprema Corte ha evidenziato che ai fini del trasferimento d'azienda, la disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ., postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione (così in motivaz. Cass. S.L. 16.5.2013 n. 11918).

Il fenomeno del trasferimento non può dunque essere invocato nell'ambito del quadro descritto dalla parte ricorrente la quale ha dedotto che la la e la Società Consortile a r.l. vanno in realtà a comporre un unico centro di imputazione di interessi in ragione dell'intreccio nella titolarità delle quote sociali e della coincidenza delle persone fisiche che ne sono gli amministratori.

In altri termini, per aversi il fenomeno successorio appena descritto è necessaria la presenza di almeno due soggettività distinte non solo in senso formale ma anche in senso sostanziale, tali da escludere un unico centro di imputazione di interessi che sotto il profilo lavoristico implica anche un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro.

Occorre dunque stabilire ai fini della decisione se nel caso di specie il collegamento tra le imprese sia tale da ravvisare nei fatti la continuazione dell'attività imprenditoriale da parte dello stesso soggetto, con il conseguente venire meno della ragione oggettiva del licenziamento o se invece vi sia stato una successione effettiva tra due diversi soggetti imprenditoriali tale da consentire comunque la configurazione del trasferimento di azienda.

In relazione a tale questione si deve ricordare che, sempre secondo la Suprema Corte, *"Il collegamento economico - funzionale tra persone giuridiche facenti parte di un medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di*



ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22927 del 14/11/2005; nello stesso senso: Cass. Sez. L, Sentenza n. 8809 del 10/04/2009, Rv. 607789).

È subito chiaro, alla luce della massima riportata, non solo che la prova dell'esistenza di un unico centro di imputazione rimane in capo al soggetto che lo deduce, ma che questa prova vada fornita su ognuno dei quattro punti evidenziati nella stessa massima.

Nel caso in esame può ritenersi comprovato che vi fosse un coordinamento tecnico ed amministrativo (ma non vi è prova di un collegamento finanziario) tra le due imprese convenute; dall'esame delle visure prodotte unitamente ai ricorsi emerge infatti che all'epoca l'amministratore coincideva nella persona di

; questi era anche consigliere di amministrazione nella società consortile. Va però evidenziato che mentre la aveva come socio unico la società unipersonale a r.l., la aveva, oltre alla unipersonale al 55%, altri due soci, , con il 5% e , con l'ampia quota del 40%. Mentre tra i soci della società consortile figurava la' ma non la

Inoltre le sedi delle tre imprese non corrispondono.

Peraltro il coordinamento amministrativo tra le imprese trova logica e giuridica giustificazione alla luce della natura consortile della società essa infatti, come sottolineato dalla ricorrente, cura gli adempimenti relativi alla contabilità delle consorziate. Si ricorda infatti che secondo l'art. 2602 c.c. "Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese".

Pertanto l'aspetto del coordinamento non è certo da solo sufficiente a configurare il qualificato collegamento dedotto dalla parte ricorrente.

Potrà al più ravvisarsi tra le due convenute l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa di un dipendente. I due lavoratori hanno infatti dedotto che in caso di loro assenza veniva sempre mandato al centro commerciale un dipendente della Tale



circostanza non è stata specificamente contestata dalla parte convenuta e costituita, deve pertanto ritenersi provata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. Va però sottolineato che però non risulta che avvenisse il contrario. Cioè non risulta che gli odierni ricorrenti fossero contemporaneamente utilizzati anche dalla

Sono invece del tutto assenti, sotto il profilo allegativo, ancor prima che probatorio, i riferimenti alla unicità della struttura organizzativa e produttiva; analogamente non si ravvisano elementi che consentano di configurare una integrazione tra le attività esercitate dalle due imprese ed un correlativo interesse comune; nulla è emerso al riguardo, dovendosi escludere che l'interesse comune possa discendere dall'usufrutto dei servizi della società consortile e dall'operare nel medesimo settore della vigilanza non armata.

Deve concludersi per l'impossibilità di configurare la continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di un unico soggetto sostanziale, ciò che consente di prendere in esame l'applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 2112 c.c.

5. Occorre ricordare come l'azienda sia intesa sotto il profilo civilistico come "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" (art. 2555 c.c.). In relazione alla disciplina oggi in esame il concetto è stato però esteso sino a farvi ricomprendere persone ed elementi immateriali, costituenti comunque un insieme predisposto in funzione dell'espletamento di un'attività economica.

Di recente la Suprema Corte, nella pronuncia **S.L. 12/04/2016 n. 7121**, ha efficacemente ripercorso l'evolversi della figura nell'ambito degli appalti di servizio ed ha evidenziato che *"ai fini del trasferimento d'azienda, la disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ., postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Il trasferimento d'azienda è pertanto configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. 16 maggio 2013, n. 11918; Cass. 13 aprile 2011 n. 8460; Cass. 15 ottobre 2010 n. 21278; Cass. 10 marzo 2009 n. 5708; Cass. 8 ottobre 2007 n. 21023; Cass. 7 dicembre 2006, n. 26215; Cass. 13 gennaio 2005 n. 493; Cass. 27 aprile 2004 n. 8054; Cass. 29 settembre 2003 n. 13949). E', quindi, principio consolidato che la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. è espressione del principio dell'inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale, al quale rimane legato in tutti i casi in cui questo - pur*



cambiando la titolarità - resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell'attitudine all'esercizio dell'impresa.

E', inoltre, stato affermato che deve considerarsi trasferimento d'azienda anche l'acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica (cfr. Corte Giustizia 6 settembre 2011, causa C 108/10; Corte Giustizia 20 gennaio 2011, causa C 463/2009; Corte Giustizia 24 gennaio 2002, causa C-51/2000; Corte Giust. 2 dicembre 1999, causa C-234/1998; Corte di Giustizia 11 marzo 1997, causa C13/95; con riguardo a questa Corte, cfr. Cass. 10 marzo 2009, n. 5709; Cass. 5 marzo 2008, n. 5932; Cass. 10 gennaio 2004, n. 206; Cass. 20 dicembre 2003, n. 19842; Cass. 23 luglio 2002, n. 10761).

In particolare, la giurisprudenza comunitaria si è orientata, già con la vigenza della direttiva 1977/187/CEE e, in continuità, anche successivamente all'adozione della direttiva 97/50/CE, verso una interpretazione del requisito dell'identità dell'entità economica trasferita che prenda in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione, fra le quali rientrano, in particolare il tipo di impresa, la cessione o meno di elementi materiali, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno delle parti più rilevanti del personale ad opera del nuovo imprenditore, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo la cessione. Anche un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica che può conservare la propria identità ove il nuovo titolare non si limiti a proseguire l'impresa ma riassuma anche una parte essenziale (in termini di numero e di competenza) del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. Tutti gli elementi elencati vanno, comunque, considerati non isolatamente bensì nell'ambito di una considerazione complessiva. La Corte di Giustizia ha chiarito che l'ambito di applicazione della direttiva coincide con la modificazione del titolare dell'azienda, avvenga, o meno, la successione nella titolarità della stessa sulla base di un rapporto contrattuale diretto tra cedente il cessionario; ciò in quanto, ai fini dell'applicazione della direttiva, non è necessaria l'esistenza di rapporti contrattuali diretti tra cedente cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo.

Del pari, questa Corte ha affermato (facendo proprio l'orientamento manifestato dalla Corte di Giustizia) che è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di detti elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro - e non un'ipotesi di mera cessione - che non abbisogna del consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., (cfr., tra le prime, Cass. n. 493/2005, e poi, in particolare, Cass. n. 5709/2009, citate, nonché Cass. 28.4.2014, n. 9361)".



E' sulla scia del complessivo quadro normativo e giurisprudenziale appena ricordato che il legislatore nazionale ha poi adeguato ai predetti principi il disposto di cui all'art. 29 comma 3° D. Lgs. n. 276/2003 prevedendo esplicitamente che il trasferimento di azienda deve escludersi solo "ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa". Il quadro di riferimento sopra ricordato era già delineato già prima della modifica normativa di cui all'art. 29 legge cit. ed è certamente applicabile al caso in esame.

Da quanto appena esposto emerge chiaramente l'irrelevanza, ai fini della configurabilità del trasferimento di azienda, della "triangolazione" con la società consortile la quale ha dapprima affidato il servizio in subappalto ad [redacted] e poi, senza soluzione di continuità, lo ha assegnato a [redacted].

Nel caso di specie [redacted] è semplicemente limitata a proseguire l'attività già svolta da [redacted] consistente nel servizio di vigilanza non armata presso il [redacted], limitandosi ad adibire al servizio altri lavoratori al posto dei due oderni ricorrenti. Costoro però sin dal 2006 svolgevano stabilmente la loro attività esclusivamente presso il predetto Centro, coordinandosi tra loro; avevano dunque maturato una pluriennale esperienza nell'attività e lo svolgimento delle loro prestazioni lavorative era certamente idoneo a tradursi nella produzione del servizio oggetto dell'appalto. Come si evince dalla visura aggiornata relativa a [redacted], depositata dalla parte ricorrente all'udienza odierna (22.11.2016), la società proprio in concomitanza con il secondo trimestre del 2014 ha aumentato il personale di due unità (da 46 a 48), il che costituisce indiretta conferma che essa, per svolgere la sua attività, cui si era aggiunto l'appalto di vigilanza in questione, ha dovuto assumere due nuovi dipendenti per poter coprire il posto dei due ricorrenti.

Costoro avevano dunque diritto, facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 2112 c.c., a proseguire l'originario rapporto di lavoro con l'azienda subentrante la quale non risulta abbia introdotto all'atto del subentro alcuna modificazione nell'organizzazione del servizio appaltato.

Il mantenimento del rapporto implica il diritto al medesimo inquadramento, la medesima anzianità e le medesime condizioni contrattuali ed economiche in atto all'epoca del licenziamento.

I lavoratori, alla luce del diritto al ripristino del rapporto sin dal 1.4.2014, hanno altresì diritto alle relative retribuzioni mensili da tale data sino all'effettivo



ripristino. Su tali somme decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Deve quindi essere accolta la domanda principale dei ricorrenti nei termini di cui al dispositivo.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della, seppur limitata, attività istruttoria espletata.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese relative al rapporto processuale tra i ricorrenti ed atteso che la convenuta è rimasta contumace.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattese, in accoglimento della domanda principale dei ricorrenti

1) **dichiara** la inefficacia degli atti di licenziamento intimati in data 31.3.2014 da nel confronti di e

 ed ordina la reintegrazione degli stessi nel loro posto di lavoro presso il alle dipendenze di con effetto dal 1.4.2014, con mantenimento dell'anzianità di servizio, di inquadramento e di tutti gli altri diritti che derivano dal rapporto già in essere presso la precedente impresa;

2) **condanna** al pagamento in favore dei due ricorrenti delle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto mensile oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;

3) **condanna** alla rifusione delle spese di lite dei ricorrenti che liquida in complessivi € 8.815,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Rita Mazzanti, dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Ferrara il 22/11/2016

IL GIUDICE
Alessandra De Curtis

